



Il Sole 24 ORE NORME E TRIBUTI



FISCO E IMMOBILI ■ La circolare 38/E spiega l'agevolazione «prima casa» per chi è in comunione dei beni

Per i coniugi vale un solo bonus

Chi ha utilizzato i benefici non può più chiedere gli sconti d'imposta negli acquisti dopo il matrimonio

Per l'acquisto della prima casa da parte di coniugi in comunione legale dei beni, la disciplina fiscale relativa alla «prima casa» deve essere coordinata con le norme settoriali sugli acquisti effettuati dai coniugi in comunione. Questo al fine di evitare "discriminazioni" verso situazioni meritevoli di fruire dei benefici: l'imposta di registro con l'aliquota del 3% invece del 7%, e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa anziché rispettivamente, del 2% e dell'1 per cento. Vediamo dunque le varie ipotesi con le quali ci si può confrontare, anche alla luce della circolare 38/E dell'agenzia delle Entrate (pubblicata ieri dal Sole-24 Ore).

L'acquisto prima del matrimonio. Chi si sposa e adotta il regime di comunione legale può aver effettuato acquisti immobiliari prima del matrimonio. Questi acquisti, di regola, rimangono di titolarità esclusiva del coniuge che li ha effettuati, perché l'adozione del regime di comunione legale non comporta la messa in comunione degli acquisti precedenti il matrimonio (solo con un'apposita convenzione matrimoniale, peraltro rarissima nella pratica professionale, si possono sottoporre a comunione anche gli acquisti precedenti).

Se si tratta di acquisti compiuti con beneficio fiscale, l'avvenuto godimento delle agevolazioni influisce sugli acquisti che i coniugi faranno durante il matrimonio: chi ha avuto agevolazioni prima, non può più goderne nei successivi acquisti (a meno di non alienare ciò che è stato acquistato con le agevolazioni). Se quindi i coniugi acquistano un immobile, l'agevolazione potrà essere chiesta (per il 50% del valore) solo dal coniuge che non sia titolare di beni acquistati in precedenza con l'agevolazione «prima casa».

L'acquisto effettuato da uno dei coniugi in comunione. In regime di comunione legale, gli acquisti a titolo oneroso sono di regola assoggettati alla comunione legale dei beni. In via di eccezione, l'acquisto può essere effettuato da uno solo dei coniugi, a patto che al rogito intervenga anche il coniuge non acquirente per consentire che l'acquisto non sia compreso nel regime di comunione.

In questo caso, per verificare la spettanza dell'agevolazione, bisogna guardare innanzitutto al patrimonio del coniuge acquirente e, in particolare, al fatto che non abbia la titolarità esclusiva (in proprietà, usufrutto, uso o abitazione) di case nel comune dove effettua il nuovo acquisto e che nemmeno possieda, in qualunque luogo, case acquistate (in via esclusiva o in comproprietà) con agevolazioni.

La situazione patrimoniale del coniuge non acquirente, diventa invece rilevante se ha compiuto acquisti agevolati: non importa, in pratica, ciò che il coniuge non acquirente possiede nello stesso comune e che non sia stato acquistato con i benefici fiscali, mentre impedisce l'acquisto agevolato di un coniuge che, in qualsiasi comune, sia stato acquistato dall'altro coniuge con lo sconto «prima casa».

La prepossessione di case in comunione. Merita una precisazione il caso in cui i coniugi siano titolari in comunione di un'altra casa nello stesso comune in cui avviene il nuovo acquisto. Infatti, se di norma il prepossesso di una quota di comproprietà (a meno che non siano state applicate agevolazioni all'acquisto) non impedisce di avvalersi del beneficio fiscale quando si acquista un'altra abitazione nello stesso comune, per l'acquisto effettuato da persona coniugata la legge afferma che l'acquisto agevolato è permesso solo se l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.

L'acquisto effettuato da entrambi i coniugi in comunione. Se la casa è acquistata da entrambi i coniugi, i presupposti per ottenere l'agevolazione devono essere verificati per ciascuno di essi: nessuno dei due deve possedere altre case nello stesso comune, né deve avere nel suo patrimonio la titolarità di case, ovunque ubicate, che siano state acquistate con agevolazioni. La legge richiede che, per ottenere le agevolazioni, l'acquirente dichiari nel rogito questa situazione di non possidenza di altre abitazioni.

A.B.U. ANGELO BUSANI

FISCO COSTITUZIONE
di Enrico De Mita

Nelle Snc si presume l'«organizzazione»

Le società di persone che operano con il solo lavoro dei soci sono soggette all'Irap, e il loro trattamento non può essere paragonato a quello di soggetti come i lavoratori dipendenti o i pensionati, che sono esclusi dall'imposta.

Così la Consulta (227/2005) ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli articoli 2, secondo periodo, e 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 446/1997, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari con riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente, le norme impugnate sarebbero lesive del principio di uguaglianza a danno di quelle società di persone che operano esclusivamente con il lavoro dei soci. Questo emergerebbe dal confronto fra le stesse società, assoggettate all'imposta regionale sulle attività produttive anche in mancanza di qualsiasi elemento organizzativo, e i titolari di reddito da lavoro dipendente e da pensione, che non sono invece compresi tra i soggetti passivi dell'imposta.

Ad avviso della Commissione tributaria di Cagliari, dunque, le norme che individuano i soggetti passivi dell'Irap violerebbero il principio di uguaglianza, assoggettando all'imposta quelle società di persone che operano «senza apprezzabile impiego di capitali e senza impiego di lavoro dipendente», rispetto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.

La Corte rileva che manca quel carattere di omogeneità necessario per una comparazione da effettuare con riferimento al principio di uguaglianza tra le categorie indicate: il presupposto applicativo dell'Irap è infatti «rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata, cosicché l'esclusione dall'imposta di soggetti che per definizione non esplicano attività autonome, come i lavoratori dipendenti e i pensionati, non può assumersi a *tertium comparationis* rispetto al trattamento riservato a soggetti di natura diversa, come le società di persone, la cui attività è invece riconducibile, almeno in via astratta, a quel presupposto applicativo».

Il ragionamento della Corte è persuasivo relativamente alla questione sollevata, ma è necessario fare alcune osservazioni.

Nella giurisprudenza della Cassazione in tema di sanzioni amministrative prima della riforma del 1997, si sostiene che le sanzioni nei confronti delle società di persone devono essere comminate ai soci e non alla società, dal momento che sono questi che lavorano e in definitiva le pagano.

Tornando alla questione sollevata, se la situazione di fatto della vita di una società è costituita per lo più da lavoro dipendente, non c'è un problema di costituzionalità, ma di interpretazione adeguatrice, alla luce della quale l'Irap non troverebbe applicazione nei confronti di una realtà che non ha il requisito dell'«organizzazione a impresa».

In tema di Ilor, la Cassazione (16100/2002) aveva ritenuto necessario un «concreto accertamento che alla forma societaria corrisponda l'effettivo esercizio dell'attività attraverso un'organizzazione imprenditoriale e che non sia prevalente l'apporto di lavoro della persona rispetto alla componente patrimoniale». Resta da vedersi se questa giurisprudenza possa valere anche in tema di Irap, alla luce della sentenza della Corte (156/2001) che ha fissato il requisito dell'«organizzazione come elemento necessario per l'assoggettamento a Irap dei lavoratori autonomi.

Sarebbe stato opportuno che la commissione rimettente avesse investito la Corte della legittimità costituzionale di quella che sembra una vera e propria presunzione assoluta dell'ordinamento: le società in accomandita semplice e in nome collettivo producono reddito d'impresa qualunque attività svolgano (articolo 6 del Tuir). Si presume quindi, per i soggetti che rivestono questa forma societaria, un'organizzazione che sembra debba valere anche ai fini Irap.

La questione si rivela quindi interessante non solo ai fini dell'imposta regionale, quanto piuttosto ai fini generali della configurazione di quella presunzione. La Corte Costituzionale era già stata investita della legittimità di quella norma, ma non aveva potuto risolverla perché il giudice rimettente non aveva dimostrato la rilevanza della stessa nel giudizio in corso (451/1987).

Rimane in piedi, quindi, la questione relativa alla presunzione contenuta nell'articolo 6 del Testo unico delle imposte sui redditi, e, come auspicato da recente dottrina (Ficari), quella relativa alla soggettività passiva dell'Irap in ragione della natura imprenditoriale dell'attività.

Premiato l'incremento di quote

Non sempre la titolarità di diritti immobiliari (e anche l'aver fruito dell'agevolazione prima casa) impedisce di utilizzare gli sconti su registro e imposte ipotecaria e catastale. Esaminiamo alcuni casi particolari.

Il prepossesso nello stesso comune. Può chiedere l'agevolazione «prima casa» chi non sia titolare «esclusivo» (o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa d'abitazione nel Comune in cui si trova l'immobile da acquistare. La titolarità di quote (di proprietà o di usufrutto), quindi, non impedisce un nuovo acquisto agevolato (salvo che non si tratti di contitolari con il coniuge). Ne consegue che è agevolato il nuovo acquisto compiuto di chi già abbia nello stesso Comune una quota di comproprietà di

altra abitazione, a meno che l'altra quota sia stata acquistata con le agevolazioni.

Pertanto, se un fratello e una sorella sono comproprietari, al 50% ciascuno, di un'abitazione (ad esempio per successione ereditaria), ognuno può effettuare un nuovo acquisto agevolato. Se invece di due fratelli avessimo due coniugi, nessuno (né insieme né separatamente) potrebbe effettuare un nuovo acquisto nello stesso comune con lo sconto «prima casa».

L'acquisto agevolato potrebbe quindi avvenire in un altro comune o anche nello stesso, sommando le quote dei coniugi, non si arrivasse alla titolarità esclusiva (ma ad esempio, al 95% per cento) oppure se ci fosse un altro soggetto titolare di un diritto di usufrutto (per intero o in quota, di qualsiasi entità).

Il prepossesso di una quota acquistata con agevolazioni. L'altro requisito patrimoniale richiesto dalla legge sulla «prima casa» per ottenere lo sconto fiscale è che l'acquirente non sia titolare, neppure per quote (anche in regime di comunione legale) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge avvalendosi delle agevolazioni «prima casa».

L'incremento della quota. Fa eccezione il caso dell'acquisto, da parte di un contitolare, della quota residua con titolarità (in tutto o in parte): ad esempio, quando Tizio (comproprietario al 30%) compra in tutto o in parte la quota di Caio, titolare del 70% (lo stesso ragionamento può essere applicato al caso dell'usufruttuario che compra la nuda proprietà o al caso del nudo proprietario che compra l'usufrutto).

Ebbene, tutti gli atti che si compiono per incrementare il proprio diritto su un dato bene possono fruire del beneficio «prima casa» anche se il diritto (poi incrementato) è stato acquistato con agevolazioni.

Risulta irrilevante l'aver già fruito dei tributi ridotti

Per sfuggire l'Irap inammissibile il paragone con pensionati e dipendenti

LAVORI IN CORSO

Vegas annuncia un giro di vite su invalidità e pubblico impiego

ROMA ■ «Imbrigliare la spesa che cresce più del 2%», cioè quella pensionistica, sanitaria e gli stipendi per il pubblico impiego, per reperire risorse da destinare alla riduzione dell'Irap. Giuseppe Vegas (Fi), vice ministro dell'Economia, anticipa quali potrebbero essere i punti principali della Finanziaria per il 2006. La manovra si aggirerebbe intorno ai 15 miliardi (ma potrebbe lievitare in relazione alle risorse per lo sviluppo) e anticipare elementi di federalismo fiscale.

Per quanto riguarda la spesa pensionistica, si sta lavorando all'ipotesi di mettere un tetto legato al reddito alle pensioni di invalidità e all'indennità di accompagnamento. Oltre questo limite, spiega Vegas, «l'indennità di ac-

compagnamento non verrebbe concessa, o verrebbe attribuita in forma ridotta». Il sistema potrebbe essere sperimentato con l'indennità di accompagnamento e poi essere eventualmente esteso alle invalidità. Inoltre, secondo Vegas è razionale affidare all'Inps («la struttura più attrezzata») le competenze di verifica e di erogazione delle prestazioni. Per quanto riguarda la riduzione, «il punto principale — sostiene Vegas — è far partire il secondo pilastro», cioè i fondi-pensione.

Sebbene gli accordi fatti tra Governo e Regioni in materia di spesa sanitaria abbiano «relativamente funzionato», portando i disavanzi a livelli inferiori rispetto a quelli che si sarebbero altrimenti realizzati, l'obiettivo — spiega Vegas — è stato possibile grazie a «risorse aggiuntive ottenute con maggiore tassazione e operazioni finanziarie». «Tendenze come l'abolizione dei ticket e l'aumento dell'offerta di servizi — afferma Vegas — sono preoccupanti, come pure la rinuncia a chiudere i piccoli ospedali inefficienti».

Vegas non esclude quindi che l'Esecutivo possa nominare i governatori delle Regioni «commissari per attuare correzioni all'andamento della spesa», una possibilità già prevista nella Finanziaria dell'anno scorso.

Il pubblico impiego è sotto la lente d'ingrandimento per quanto concerne stipendi della dirigenza, consulenze esterne e ruolo dell'Aran (l'agenzia che ha il compito di negoziare i contratti collettivi del personale del pubblico impiego). Per Vegas bisognerebbe rivedere gli «attuali trattamenti eccessivi» per i dirigenti di livello più alto e porre un

freno alle consulenze esterne, «aumentate a dismisura negli ultimi anni». Nell'ottica di evitare la crescita degli stipendi del pubblico impiego, per Vegas occorrerebbe portare fuori dall'Aran gli Enti locali e le Regioni, così da responsabilizzare chi dovrà poi pagare gli stipendi.

I risparmi di spesa dovranno finanziare la riduzione all'Irap, con l'abbattimento dalla base imponibile del costo del lavoro. Sarebbe utile per Vegas, «in una logica di incremento dello sviluppo, legare la deducibilità a investimenti ed export». Un accenno anche al federalismo fiscale: «Si potrebbe attribuire a Regioni e Comuni un'imposta ad hoc, per esempio accise o consumo».

AN.MARI.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Il Commissario Delegato															
per il superamento dell'emergenza socio-economica - ambientale - nel bacino idrografico del fiume Sarno Ordinanza 12 marzo 2003 n. 3270 - G.U. n. 70 del 25/3/2003 Via Marchese Campodisola, 21 - Napoli															
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO CHE COMPORTELA' LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA, INDIFFERIBILITA' ED URGENZA E CONSEGUENTE IMPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO AD ESPROPRIO O ASSERVIMENTO.															
PROGETTO DEFINITIVO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI TERZIGNO (NA).															
Il Responsabile Unico del Procedimento (Dott. Ing. Silvio Scignano)															
Dati Catastrali					Dati Catastrali										
N. Ord.	Dati Proprietarie	Fg	Pila	Superficie Ha	Qualità	Servizi	Esproprie (mq)	N. Ord.	Dati Proprietarie	Fg	Pila	Superficie Ha	Qualità	Servizi	Esproprie (mq)
1	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880	28	Armonchella Nurciata nata a Terzigno il 29/08/1938, usufruttuaria per 1/2	29	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
2	Lo Verde Giacinto nato a Caserta il 04/09/1929, imprenditore per 533/1000	4	622	0,02,28	Sam.Arb.	225	29	Quaresima Filomena nata a Terzigno il 29/08/1938, usufruttuaria per 1/2	30	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
3	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						31	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2 in regime di comunione dei beni	31	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
4	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						32	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	32	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
5	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						33	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	33	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
6	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						34	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	34	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
7	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						35	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	35	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
8	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						36	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	36	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
9	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						37	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	37	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
10	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						38	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	38	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
11	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						39	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	39	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
12	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						40	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	40	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
13	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						41	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	41	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
14	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						42	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	42	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
15	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						43	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	43	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
16	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						44	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	44	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
17	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						45	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	45	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
18	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						46	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	46	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
19	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						47	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	47	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
20	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						48	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	48	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
21	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						49	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	49	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
22	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						50	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	50	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
23	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						51	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	51	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
24	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						52	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	52	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
25	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						53	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	53	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
26	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						54	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	54	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
27	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						55	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	55	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
28	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						56	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	56	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
29	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						57	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	57	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
30	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						58	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	58	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
31	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						59	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	59	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,25,60	Sam.Arb.	880
32	Sabatino Domenico nato a San Antonio Abate il 13/09/1928, usufruttuario per 1/2						60	Miranda Francesco nato a Terzigno il 23/09/1963, proprietario per 1/2	60	Quaresima Filomena nata a San Giuseppe Vesuviano il 20/01/1945, proprietaria per 1000/1000	4	367	0,		